

# Comune di Carate Brianza

Provincia di Monza e Brianza



## VARIANTE GENERALE PGT Piano dei Servizi NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PdS – Volume III°

**SINDACO**

Dott. Francesco Paoletti

**VICE SINDACO e ASSESSORE AL TERRITORIO**

Marino Valtorta

**RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO**

Arch. Giancarlo Parma

**PROFESSIONISTA INCARICATO**

Arch. Paolo Favole

Collaboratori

Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini

---

Adottato con Del. C.C.

---

Approvato con Del. C.C.

---

## Sommario

Art. 1.	Contenuti a finalità del Piano dei Servizi.....	1
Art. 2.	Definizione dei Servizi Pubblici e di Interesse Pubblico Generale .....	2
Art. 3.	Modifiche non varianti del Piano dei Servizi.....	2
Art. 4.	Documenti che costituiscono il Piano dei Servizi .....	3
Art. 5.	Aree per Servizi - Stato di Fatto.....	3
Art. 6.	Aree per Servizi - Progetto .....	4
Art. 7.	Modi di attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi .....	4
Art. 8.	Limiti di edificabilità.....	5
Art. 9.	Dotazione di aree per servizi all'interno dei comparti di pianificazione attuativa e non.....	5
Art. 9.1.	<i>Servizi ritenuti fondamentali per il conseguimento di obiettivi di funzionalità urbana .....</i>	<i>5</i>
Art. 9.2.	<i>Aree per attrezzature pubbliche di cui agli Ambiti di Trasformazione AT individuate nel Documento di Piano .....</i>	<i>6</i>
Art. 9.3.	<i>Aree per attrezzature pubbliche di cui ai Piani Attuativi di Completamento PAC individuati nel Piano delle Regole.....</i>	<i>6</i>
Art. 9.4.	<i>Aree per attrezzature pubbliche di cui ai Piani Attuativi di Recupero PAR individuati nel Piano delle Regole.....</i>	<i>6</i>
Art. 9.5.	<i>Aree per attrezzature pubbliche di cui ai Piani Attuativi di Demolizione PAD individuati nel Piano delle Regole.....</i>	<i>7</i>
Art. 9.6.	<i>Dotazione minima di aree a servizi da garantire per interventi esterni ai comparti di pianificazione attuativa individuati dalla Variante PGT.....</i>	<i>7</i>
Art. 10.	Norme per la conservazione/implementazione del Verde.....	10
Art. 11.	Criteri per la progettazione delle strade .....	11
Art. 12.	Criteri per la progettazione dei Corridoi Verdi Urbani e Territoriali .....	13
Art. 13.	Attrezzature cimiteriali.....	14
Art. 14.	Variazione del fabbisogno di aree per servizi pubblici conseguente i mutamenti di destinazione d'uso.....	14
Art. 15.	Regime transitorio delle aree per attrezzature pubbliche .....	14
Art. 16.	Coordinamento del Piano dei Servizi col Documento di Piano e col Piano delle Regole..	14
Art. 17.	PUGSS - Tunnel Tecnologico .....	15

## Art. 1. Contenuti a finalità del Piano dei Servizi

Il Piano dei Servizi è lo strumento costitutivo del PGT relativo alla città pubblica ed alla sua programmazione.

Le previsioni del Piano dei Servizi aventi ad oggetto la destinazione di aree hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

Il Piano dei Servizi:

- ↳ documenta lo stato dei servizi esistenti sul territorio, verificandone il livello quantitativo, qualitativo e prestazionale;
- ↳ documenta lo stato di attuazione dei servizi programmati e previsti;
- ↳ definisce la domanda di servizi espressa dalla popolazione esistente, valutandone il grado di soddisfacimento e le relative criticità;
- ↳ definisce la domanda di servizi espressa dalla popolazione teoricamente insediabile in forza delle previsioni contenute nel Documento di Piano;
- ↳ definisce la domanda di servizi riferita alla popolazione gravitante sul territorio (nell'accezione comprendente gli occupati, studenti, utenti dei servizi di rilievo sovracomunale e i flussi turistici);
- ↳ determina le dotazioni minime di servizi essenziali da garantire negli ambiti oggetto di pianificazione attuativa e le necessità di sviluppo/modalità della loro integrazione rispetto a quelli eventualmente esistenti;
- ↳ individua le aree destinate a nuovi servizi;
- ↳ stabilisce i criteri e le modalità per il ricorso alla monetizzazione e per l'utilizzo dei proventi da essa derivanti;
- ↳ quantifica i costi necessari per la realizzazione/adeguamento dei servizi medesimi in ragione delle previsioni dei superiori alinea;

Il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile in una prospettiva di costante aggiornamento rispetto alle esigenze insorgenti.

Il Piano dei Servizi costituisce atto di indirizzo per i contenuti del Programma Triennale delle Opere Pubbliche con riferimento alla realizzazione di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale di esclusiva competenza del comune di Carate Brianza.

Nell'ipotesi di cui sopra i vincoli ablativi imposti con il Piano dei Servizi hanno efficacia quinquennale a decorrere dall'entrata in vigore del piano e decadono laddove entro il termine quinquennale l'intervento non sia stato inserito nel P.T.O.P. e relativo aggiornamento ovvero non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione.

Il Comune, in sede di Bilancio e approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche e relativi aggiornamenti, verifica lo stato di attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi, promuovendone all'occorrenza gli aggiornamenti.

Per quanto attiene le reti dei sottoservizi, il Piano dei Servizi rimanda a quanto previsto dal Piano Urbano Generale dei Servizi Sottosuolo (PUGSS)

Per quanto riguarda l'invarianza idraulica e idrogeologica si rinvia alle previsioni di cui al regolamento regionale approvato con dgr X/6829 e alle prescrizioni stabilite dagli enti gestori dei pubblici servizi di smaltimento delle acque, che saranno recepiti nel regolamento edilizio comunale.

## Art. 2. Definizione dei Servizi Pubblici e di Interesse Pubblico Generale

Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al Comune nell'ambito dei piani attuativi.

Sono altresì servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati dagli atti di asservimento o dai regolamenti d'uso nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita a termini dei commi 10 e 13 3 dell'art. 9 della L.r. n. 12/2005, purché redatti in conformità alle indicazioni al presente articolo, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore.

Le convenzioni, gli atti di asservimento ed i regolamenti d'uso devono fra l'altro:

- ↳ garantire un'effettiva fruizione pubblica di detti servizi e disciplinare all'uopo le tariffe da applicare per la fruizione stessa nonché limiti e modi della revisione di esse;
- ↳ prevedere orari e modalità di funzionamento in coerenza con le esigenze espresse dalla comunità locale;
- ↳ prevedere tariffe ridotte per cittadini appartenenti ad aree di disagio sociale;
- ↳ prevedere l'obbligo di promuovere, in caso di dismissione del servizio, l'utilizzazione delle strutture realizzate per la prestazione di altro servizio privato di interesse pubblico o generale assumibile come tale ai sensi del comma 10 dell'art. 9 della L.r. n. 12/2005;

E' fatta salva la possibilità per l'AC di avvalersi, laddove ne ricorrano i presupposti, dell'applicazione dell'art. 20 del D. Lgs. 50/2016.

## Art. 3. Modifiche non varianti del Piano dei Servizi

Al fine di garantire sufficiente flessibilità attuativa del Piano dei Servizi, fermo restando quanto stabilito dalla L.r. 12/2005 e s.m.i. e, in particolare, dal comma 15 dell'art. 9, si indica la seguente casistica di modifiche alle previsioni del Piano dei Servizi di cui alla Tavola 2 - "Progetto" che non costituiscono variante al Piano dei Servizi medesimo:

- ↳ modifiche della geometria dell'area per servizi prevista dal Piano dei Servizi ferma restando la localizzazione, la superficie complessiva e la funzionalità dell'area individuata,
- ↳ variazione della superficie dell'area per servizi dovuta a discordanze di natura catastale o a manifeste impossibilità tecniche di realizzazione.

#### Art. 4. Documenti che costituiscono il Piano dei Servizi

Il Piano dei Servizi di Carate Brianza è costituito dai seguenti elaborati:

- ✎ Volume I - Relazione Illustrativa;
- ✎ Volume II - Schede Servizi Esistenti;
- ✎ Volume III - Norme Tecniche di Attuazione;
- ✎ Volume IV - Rete Ecologica Comunale;
- ✎ Tavola 1 - “Servizi Esistenti”
- ✎ Tavola 2 - “Progetto”
- ✎ Tavola 3 - “Rete Ecologica Comunale”
- ✎ Tavola 4 – “Mobilità”;
- ✎ Tavola 5 – “Connettività ambientale”

#### Art. 5. Aree per Servizi - Stato di Fatto

Il Piano dei Servizi individua con specifica simbologia grafica sulla “Tavola 1 – Servizi Esistenti” le aree esistenti sulle quali sono attuati servizi di interesse generale.

Le aree per servizi pubblici esistenti sono ripartite nelle seguenti categorie, come descritte e definite nel Volume I - Relazione Illustrativa e Volume II - Schede Servizi Esistenti del presente Piano dei Servizi:

- ✎ Istruzione;
- ✎ Cultura e Spettacolo;
- ✎ Assistenza e Sanità;
- ✎ Servizi abitativi pubblici/sociali;
- ✎ Culto;
- ✎ Sicurezza ed Emergenza;
- ✎ Altri Servizi;
- ✎ Impianti Tecnologici;
- ✎ Mobilità;
- ✎ Verde Pubblico e Sport;
- ✎ Aree destinate a Servizi di Previsione dal PGT previgente non ancora attuate;
- ✎ Aree di proprietà comunale non ancora realizzate;

Tale approccio vale sia per le Infrastrutture pubbliche esistenti a servizio della residenza sia per le Infrastrutture pubbliche esistenti a servizio dell’industria e commercio.

Esercizi di vicinato: potranno essere considerati nell’elenco dei Servizi, per ammettere l’intervento del Comune in particolari situazioni di debolezza o di necessità (es. inutilizzo prolungato, mancanza totale di EdV nelle frazioni). Il Comune può acquisire spazi di EdV in cambio di diritti volumetrici (valutazione da esproprio) per affittarli a canone simbolico a chi riapre un esercizio di vicinato per N anni (minimo da definire), e ricostituire un distretto commerciale, ma anche per affidarli a imprese start-up che aprono una vetrina su strada o altra.

## Art. 6. Aree per Servizi - Progetto

Il Piano dei Servizi individua con specifica simbologia grafica sulla “Tavola 2 – Progetto”, le aree da destinare a nuovi servizi di interesse pubblico o generale (vedi art. 9 delle presenti NTA). Esse sono ripartite nelle seguenti categorie:

- ✚ "Servizi ritenuti fondamentali per il conseguimento di obiettivi di funzionalità urbana", e nello specifico:
  - Aree a "Verde pubblico e primario di previsione";
  - Aree a "Servizi pubblici generali di previsione";
  - Aree a "Verde pubblico e Parcheggio di previsione";
  - Aree a "Servizi Religiosi di previsione";
  - Aree a "Parcheggi di previsione";
  - Aree a "Servizi per l'Istruzione di previsione";
  - Aree a "Servizi Sanitari di previsione"
- ✚ "Aree per attrezzature pubbliche di cui agli Ambiti di Trasformazione AT individuate nel Documento di Piano";
- ✚ "Aree per attrezzature pubbliche di cui ai Piani Attuativi di Completamento PAC individuati nel Piano delle Regole";
- ✚ "Aree per attrezzature pubbliche di cui ai Piani Attuativi di Recupero PAR individuati nel Piano delle Regole";
- ✚ "Aree per attrezzature pubbliche di cui ai Piani Attuativi di Demolizione PAD individuati nel Piano delle Regole";

Di corredo, la tavola 4 “Mobilità” e la Tavola 5 “Connettività ambientale” individuano:

- ✚ Nuova Viabilità di previsione (vedi art. 11 delle presenti NTA);
- ✚ Razionalizzazione/Nuovi calibri di previsione della rete stradale comunale (vedi art. 11 delle presenti NTA).
- ✚ Piste ciclopedonali esistenti e di previsione (vedi art.12 delle presenti NTA);
- ✚ Corridoi Verdi Urbani e Territoriali (vedi art. 12 delle presenti NTA)

Eventuali parcheggi da realizzare interni al perimetro del Parco Regionale Valle del Lambro e localizzati in art. 10 oppure in art. 11 delle NTA del PTC, dovranno essere realizzati in base alle modalità dell’art. 35 delle medesime NTA

Ai fini del migliore uso possibile delle piste ciclabili esistenti e di previsione, nei punti chiave del territorio comunale (scuole, sedi comunali, centri sportivi, ecc.) devono essere previste specifiche rastrelliere per biciclette.

## Art. 7. Modi di attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi

Le previsioni del Piano dei Servizi trovano attuazione

- ✚ relativamente ai "Servizi ritenuti fondamentali per il conseguimento di obiettivi di funzionalità urbana per iniziativa pubblica"
  - a seguito dell'applicazione dell'Art. 22.2 "Attribuzione dell'Indice Diffuso - Città da Recuperare e Città da Completare" di cui alle NTA del Piano delle Regole;
  - ricorrendo, all'occorrenza, all'acquisizione coattiva delle aree mediante esproprio;

- ↳ relativamente alle Aree per attrezzature pubbliche di cui alle AT-PAC-PAR-PAD:
  - in esecuzione di accordi raggiunti con gli operatori privati in applicazione della vigente disciplina legislativa ed oggetto di convenzioni urbanistiche relative all'attuazione degli specifici piani attuativi esecutivi/permessi di costruire;
- ↳ per iniziativa dei proprietari delle aree aventi ad oggetto servizi ed attrezzature private di uso pubblico e di interesse generale promossi in applicazione delle disposizioni di cui al comma 10, 12 e 13 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2005 e nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 2.

## Art. 8. Limiti di edificabilità

Le strutture edilizie destinate all'insediamento di servizi pubblici o di pubblica utilità, sia di iniziativa pubblica che privata, dovranno rispettare le prescrizioni previste dalle rispettive schede di "comparto territoriale" contenute nel Piano delle Regole. E' fatta salva la possibilità per l'AC di avvalersi, laddove ne ricorrano i presupposti, dell'applicazione dell'art. 20 del D. Lgs. 50/2016.

Fatto salvo il rispetto della normativa di cui all'art.41 sexies della legge 1150/42, per le dotazioni di superfici per parcheggi dovranno essere individuate le seguenti:

- aree ad uso esclusivo in ragione di 1 mq superficie a parcheggio ogni 3 mq di SIp;
- aree ad uso pubblico in ragione di 1 posto auto ogni 30 mq di SIp.

Gli interventi edilizi eseguiti da soggetti privati per la realizzazione di strutture ad uso pubblico saranno tenuti al versamento di "oneri per la costruzione" e al reperimento delle aree per le dotazioni minime, ove dovuti.

## Art. 9. Dotazione di aree per servizi all'interno dei comparti di pianificazione attuativa e non

### Art. 9.1. Servizi ritenuti fondamentali per il conseguimento di obiettivi di funzionalità urbana

Rientrano in tale categoria, i servizi/previsioni progettuali derivanti dalla:

- riconferma/ridistribuzione funzionale di specifiche aree destinate già a Servizi di previsione dal PGT previgente e non ancora attuate;
- riconferma/ridistribuzione funzionale di specifiche aree di proprietà comunale non ancora realizzate/attrezzate;
- ulteriori aree a servizi di previsione non rientranti nei meccanismi attuativi di cui alle AT del DdP e dei PAC-PAR-PAD del PdR;

A tali ambiti viene attribuito un indice urbanistico diffuso con valore di indice minimo da valere anche a titolo di indennizzo. Tale indice dà diritto a disporre di una potenzialità edificatoria che non può essere utilizzata in loco, ma può essere trasferita nei lotti in cui è consentito e/o commercializzata a titolo oneroso (così come indicato nella Tavola 4 del PdR "Comparti Territoriali" e all'art. 22.2 delle NTA del PdR cui si rimanda)

***Art. 9.2. Aree per attrezzature pubbliche di cui agli Ambiti di Trasformazione AT individuate nel Documento di Piano***

Il Piano dei Servizi individua, nella Relazione Illustrativa di corredo e nella Tavola 2 - "Progetto", le aree per attrezzature pubbliche di cui agli Ambiti di Trasformazione AT individuati nel Documento di Piano.

Si rimanda alle relative schede delle AT e alla Relazione Illustrativa di corredo al PdS per le specifiche prescrizioni e quantità.

***Art. 9.3. Aree per attrezzature pubbliche di cui ai Piani Attuativi di Completamento PAC individuati nel Piano delle Regole***

Il Piano dei Servizi prescrive la dotazione di aree a servizi (esclusivamente per la destinazione residenziale) pari a 46,5 mq/ab. riprendendo la nuova dotazione di aree a servizi raggiunta con la piena attuazione della Variante Generale al PGT; a tal riguardo prevede specifiche quantità di cessioni in loco e la monetizzazione da applicare alla eventuale differenza tra la dotazione di mq/ab raggiunta con la piena attuazione della Variante PGT e quella ceduta in loco attraverso la corresponsione di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree, come stabilito dall'art. 46 L.r. 12/2005 e s.m.i. ovvero da delibere comunali in materia.

Si rimanda alle schede dei PAC e alla Relazione Illustrativa di corredo al PdS per le specifiche prescrizioni e quantità.

***Art. 9.4. Aree per attrezzature pubbliche di cui ai Piani Attuativi di Recupero PAR individuati nel Piano delle Regole***

Il Piano dei Servizi prescrive la dotazione di aree a servizi (esclusivamente per la destinazione residenziale) pari a 46,5 mq/ab. riprendendo la nuova dotazione di aree a servizi raggiunta con la piena attuazione della Variante Generale al PGT; a tal riguardo prevede specifiche quantità di cessioni in loco e la monetizzazione da applicare alla eventuale differenza tra la dotazione di mq/ab raggiunta con la piena attuazione della Variante PGT e quella ceduta in loco attraverso la corresponsione di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree, come stabilito dall'art. 46 L.r. 12/2005 e s.m.i. ovvero da delibere comunali in materia.

Si rimanda alle schede dei PAR e alla Relazione Illustrativa di corredo al PdS per le specifiche prescrizioni e quantità.

Eventuali parcheggi da realizzare interni al perimetro del Parco Regionale Valle del Lambro e localizzati in art. 10 oppure in art. 11 delle NTA del PTC, dovranno essere realizzati in base alle modalità dell'art. 35 delle medesime NTA



Le “Aree per attrezzature pubbliche” interne al perimetro del Parco Regionale Valle del Lambro e inserite nel “Sistema delle aree fluviali e lacustri” o nel “Sistema delle aree prevalentemente agricole” non devono essere in contrasto con l’art. 10 e con l’art. 11 delle NTA dell’Ente Parco.

**Art. 9.5. Aree per attrezzature pubbliche di cui ai Piani Attuativi di Demolizione PAD individuati nel Piano delle Regole**

Il Piano dei Servizi individua, nella Relazione Illustrativa di corredo e nella Tavola 2 - "Progetto", le aree per attrezzature pubbliche di cui ai PAD – Piani Attuativi di Demolizione.

Si rimanda alle relative schede dei PAD e alla Relazione Illustrativa di corredo al PdS per le specifiche prescrizioni e quantità.

**Art. 9.6. Dotazione minima di aree a servizi da garantire per interventi esterni ai comparti di pianificazione attuativa individuati dalla Variante PGT**

E' prevista la cessione di aree per servizi pubblici nelle seguenti misure:

- ✎ Aree per servizi commisurate a nuovi interventi residenziali:
  - ✎ 1 posto auto / 80 mq di SLP di aree a parcheggi pubblici
- ✎ Aree per servizi commisurate alla slp produttiva:
  - ✎ 1 posto auto / 50 mq di SLP di aree a parcheggi pubblici
- ✎ Aree per servizi commisurate alla slp terziaria o commerciale:
  - ✎ 1 posto auto / 25 mq di SLP di aree a parcheggi pubblici
- ✎ Aree per servizi commisurate alla slp quaternaria:
  - ✎ 1 posto auto / 25 mq di SLP di aree a parcheggi pubblici

Non è prevista alcuna monetizzazione per le aree a servizi commisurate alla slp produttiva. Per le aree a servizi commisurate alla slp residenziale, terziario, commerciale e quaternaria, qualora non sia possibile il reperimento all’interno del lotto di spazi per parcheggi pubblici, essi possono essere previsti in aree al diretto servizio e comunque distanti non più di 100 metri dal relativo ingresso. Tali aree devono essere cedute al Comune o asservite all’uso pubblico. Nel calcolo della distanza deve essere preso, come riferimento, la mezzeria dell’accesso carraio dalla pubblica via. In caso di comprovata impossibilità, è ammessa la monetizzazione di una quantità pari:

- al 100% se l’intervento diretto ricade all’interno di specifiche porzioni di territorio della “Città da Recuperare” e della “Città da Completare” come individuate negli stralci grafici seguenti;
- max al 50% se l’intervento diretto ricade nelle restanti porzioni di territorio e relativamente a cambi di destinazioni d’uso e in ogni altro caso di incremento del carico urbanistico;
- max 1/3 se l’intervento diretto ricade nelle restanti porzioni di territorio, relativamente a interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione con demolizione e ricostruzione.


Per le aree a servizi commisurate alla slp residenziale, la quota di parcheggi pubblici prevista non realizzabile in loco (in modo comprovato e verificato dall’UTC) può essere compensata



ricavando lo stesso numero di posti auto come pertinenziali aggiuntivi, che potranno essere localizzati anche in aree private limitrofe.


Le convenzioni relative all'attuazione dei piani esecutivi e quelle alla cui stipulazione è subordinato il rilascio di permessi di costruire dovranno in ogni caso prevedere:

- ↘ la cessione gratuita delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dalle presenti norme;
- ↘ la monetizzazione, eventualmente consentita e prevista;
- ↘ le altre obbligazioni necessarie in base alla vigente disciplina di legge e quelle concordate, in aggiunta, con il Comune.

E' fatta salva la possibilità per l'AC di avvalersi, laddove ne ricorrano i presupposti, dell'applicazione dell'art. 20 del D. Lgs. 50/2016.







#### Art. 10. Norme per la conservazione/implementazione del Verde

In tutto il territorio comunale è vietato il taglio degli alberi, eccezion fatta per i casi dimostrati di essenze malate o compromesse. Il Comune può concedere deroghe, subordinando l'autorizzazione all'abbattimento ad un'impegnativa di sostituzione delle essenze eliminate in un rapporto minimo di 2 a 1, di cui almeno una deve essere localizzata nell'area di origine, e la seconda in un'area pubblica previo assenso del Comune. Il taglio degli alberi deve essere autorizzato ai sensi del vigente regolamento comunale da parte del competente Ufficio.

In caso di interventi edilizi, è obbligatorio piantumare le aree pubbliche ritenute idonee dal Comune e quelle private, con un albero ogni 100 mq di superficie libera da manufatti edilizi, messo a dimora con l'altezza di almeno 4 m. e diametro minimo pari a 10 cm.

I progetti edilizi devono indicare le piantumazioni esistenti nelle rispettive aree di intervento in riferimento alla situazione riscontrabile all'epoca di adozione della presente Variante al P.G.T..

Qualora tali progetti prevedessero l'abbattimento anche parziale di tali alberature l'A.C., tramite i propri Uffici e/o la Commissione Paesaggio, ne valuterà l'opportunità, proponendo e richiedendo, se del caso, modifiche al progetto stesso finalizzate alla massima salvaguardia arborea.

La piantumazione diffusa di specie arboree, deve avvenire in forma di filari, fasce e/o macchie boscate con densità variabile degli individui piantumati, in applicazione degli elementi progettuali del piano attuativo o come da apposita Convenzione tra Comune ed operatore

Negli interventi di nuova piantumazione (in ambiti di rimboschimento), la messa a dimora delle piante avviene con insediamento di specie autoctone, con messa a dimora di soggetti giovani di altezza minima 100 cm, a sesto d'impianto di m. 2x2. Negli stadi di sviluppo successivi fasce e macchie boscate devono essere governate ad alto fusto.

I parcheggi pubblici e di uso pubblico devono prevedere la seguente piantumazione di alberi:

- ✎ uno ogni 2 stalli nel caso di disposizione “in linea” (filo strada) degli stalli;
- ✎ uno ogni due stalli nel caso di disposizione “a pettine” degli stalli;  
La deroga a tale disposizione è ammessa nei casi di dimostrata impossibilità a reperire gli spazi necessari alla piantumazione. L'operatore deve in tal caso fornire un'adeguata documentazione comprovante, come stabilito dagli uffici comunali competenti, e comunque con i seguenti contenuti minimi:
- ✎ relazione circa i caratteri e l'entità dell'intervento;
- ✎ stralcio della Variante al PGT e delle relative regole;
- ✎ estratto catastale con le indicazioni delle aree interessate e con l'elenco delle proprietà interessate;
- ✎ rilievo plano-altimetrico, almeno in scala 1:500;
- ✎ rilievo fotografico a colori.  
Tale documentazione viene sottoposta, se necessario, alla valutazione della Commissione Paesistica.

I depositi su piazzali pertinenziali di insediamenti a destinazione produttiva e terziaria – commerciale devono essere dotati, su tutto il perimetro, di barriera verde continua con arbusti sempreverdi dell'altezza minima di 2,50 m. o con cortine alberate fitte.

#### Art. 11. Criteri per la progettazione delle strade

Il PdS recepisce, integra e riporta in Tav.4 “Mobilità” quanto individuato dalla Tavola 12 del PTCP di Monza e Brianza “Schema di assetto della rete stradale nello scenario di piano” ai sensi dell'art.40 delle proprie Nta (con Rif. Alla DGR n°7/19709 del 03/12/2004) assieme al restante sistema della mobilità stradale comunale, suddividendo il tutto in:

- ✎ Strade Extraurbane Principali e svincoli a più livelli;
- ✎ Strade Extraurbane Secondarie e viabilità urbana principale di I° livello;
- ✎ Strade Extraurbane Secondarie e viabilità principale di II° livello;
- ✎ Strade Extraurbane Secondarie e viabilità urbana principale di III° livello;
- ✎ Strada Urbana Principale (esistente e di previsione/ampliamento);
- ✎ Strada Urbana Secondaria (esistente e di previsione/ampliamento);
- ✎ Strada Urbana Locale (esistente e di previsione/ampliamento).

Con riferimento alla classificazione gerarchica delle strade effettuata dal PTCP vigente alla data di adozione della Variante PGT ed ai relativi indirizzi per la pianificazione comunale, si precisa che le relative fasce di rispetto sono da considerarsi calcolate in base alle disposizioni di cui al Codice della Strada. Queste comportano l'arretramento dell'edificazione per i nuovi interventi, fatti salvi eventuali sopralti di edifici esistenti e la realizzazione di attrezzature di servizio alla viabilità. Le aree in esse comprese partecipano al computo della

capacità edificatoria. La disciplina delle intersezioni e degli accessi laterali seguono le disposizioni come previsto dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.

I nuovi tratti viari (siano essi strade e/o rotatorie) sia all'interno del tessuto consolidato, sia su aree non ancora costruiti, sia nei nuovi ambiti di espansione previsti, dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni del codice della strada. In sede di pianificazione di interventi urbanistici, le modalità di accesso a nuovi insediamenti e le relative ricadute (anche in termini di volumi di traffico) sulla rete viabilistica esistente, devono essere congrue con la normativa sotto riportata:

- ✚ D.G.R. n.7/14739 del 24.10.2003 Criteri per la classificazione delle strade;
- ✚ D.G.R. n.7/19709 del 03.12.2004 classificazione delle strade;
- ✚ D.G.R. n.8/3219 del 27.09.2006;
- ✚ D.M. 19.04.2006 Criteri per la costruzione delle intersezioni stradali;
- ✚ Decr. 05.11.2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;
- ✚ Reg. Reg. 24.04.2006 n.7 Norme tecniche per la costruzione delle strade;

Devono inoltre comunque essere garantiti i calibri minimi riportati nello schema di seguito:

Strade di distribuzione interne agli isolati	Calibro minimo complessivo m 9,5
Strade urbane a senso unico	Calibro minimo complessivo m 8,5
Strade urbane di quartiere	Calibro minimo complessivo m 10,5
Strade urbane di quartiere con parcheggio parallelo al senso di marcia	Calibro minimo complessivo m 12,5
Strade locali e urbane interquartiere	Calibro minimo complessivo m 14
Strade extraurbane	Calibro minimo complessivo m 14,5

All'interno del tessuto consolidato, in tutti gli interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione e nuova costruzione su aree già edificate, dovranno essere garantiti calibri stradali minimi pari a 10,5 m ove consentito. Nei casi non previsti resta la possibilità di valutare il singolo caso con gli uffici comunali competenti e definire eventuali nuovi allineamenti stradali.

Gli elementi costituenti i nuovi percorsi viari devono prevedere le seguenti caratteristiche minime:

Larghezza corsia per ogni senso di marcia	3,25 – 3,50 m
Larghezza fascia per parcheggio parallelo alla direzione di marcia	2,00 m
Larghezza fascia per parcheggio con sosta a pettine	6,00 m
Larghezza fascia marciapiedi	1,5 m
Larghezza fascia di protezione pista ciclopedonale con elementi artificiali	0,50 m
Larghezza fascia di protezione pista ciclopedonale invertita	1,00 m
Larghezza fascia pista ciclopedonale ad un senso di marcia	1,50 m
Larghezza fascia pista ciclopedonale a die sensi di marcia	2,50 m
Larghezza corsia preferenziale per autobus	3,50 m

Ai sensi dell'art. 34 delle NTA del PTC del Parco, la realizzazione, la trasformazione e la modificazione delle reti di comunicazione esistenti è soggetta ad autorizzazione del Parco Regionale della Valle del Lambro.

## Art. 12. Criteri per la progettazione dei Corridoi Verdi Urbani e Territoriali

La Tavola 5 del PdS "Connettività ambientale" individua a livello comunale due tipologie di corridoi verdi:

- Corridoi Verdi Urbani (singolo e doppio lato stradale);
- Corridoio Verde Territoriale.

I Corridoi Verdi Urbani, indicati in cartografia con fasce per la creazione della continuità del sistema verde locale collocate al lato dei percorsi stradali e all'interno delle aree edificate, dovranno prevedere fascia alberata singola o doppia, percorso ciclopedonale in sede propria e ulteriore fascia alberata o arredata a verde, per una larghezza minima di 6,5 m salvo nei casi in cui le preesistenze edilizie non lo consentano o siano già definiti arretramenti consolidati e comunque non inferiori a 2.00 m. L'arretramento pari a 6.50 m viene considerato ai fini del calcolo della distanza dai confini.

Tali fasce per il potenziamento dei corridoi verdi saranno destinati ad accogliere interventi di potenziamento vegetazionale e di rinaturalizzazione. Potranno comprendere sia radure sia aree boscate, naturali o rimboschite secondo le tecniche di forestazione messe appunto dalla Azienda Regionale delle Foreste e da Enti parco presenti sul territorio.

I rimboschimenti potranno essere eseguiti secondo due tipologie principali:

- bosco accessibile caratterizzato da sestri di impianto con maglia mediamente 3m x 3m, prevalenza di specie ad alto fusto con scarsa quantità di essenze arbustive e di sottobosco;
- bosco non accessibile caratterizzato da sestri di impianto con maglia mediamente 3m x 3m, con presenza sia di specie ad alto fusto sia di essenze arbustive e fitto sottobosco atte a creare nicchie ecologiche o biotopi da tutelare.

Le fasce di riqualificazione lineare lungo la Valassina (Corridoio Verde Territoriale) saranno destinate ad accogliere opere di mitigazione e compensazione prioritariamente collegate all'inserimento paesistico ambientale della strada.

Le funzioni che questa fascia dovrà assolvere sono:

- riduzione degli effetti di inquinamento acustico e ambientale e filtrazione delle polveri sottili;
- mitigazione visiva dell'impatto;
- ricomposizione del paesaggio;
- corridoio ecologico.

Questa fasce dovranno avere una larghezza minima di 20 m, i rimboschimenti verranno eseguiti utilizzando le tecniche di forestazione messe a punto dalla Azienda Regionale delle Foreste con sestri di impianto per file parallele con andamento rettilineo o sinuoso.

Verranno realizzate con piantumazioni ad alto fusto ed arbustiva secondo una maglia di impianto poco fitta (4,5m x 4,5m) con fitto sottobosco e con siepature ai margini. Le fasce come sopra definite hanno lo scopo di valorizzare l'utilizzazione delle alberature come filtri e barriere per l'inquinamento e il rumore. Dovranno essere impiegate essenze arboree prevalentemente autoctone.

Con riferimento alle piste ciclopedonali esistenti e in sede propria di previsione, devono essere inoltre rispettate le caratteristiche minime di cui all'articolo precedente.

Ai sensi dell'art. 34 delle NTA del PTC del Parco, la realizzazione, la trasformazione e la modificazione delle reti di comunicazione esistenti è soggetta ad autorizzazione del Parco Regionale della Valle del Lambro.

#### **Art. 13. Attrezzature cimiteriali**

La Variante al PGT prevede specifiche aree a "Servizi Religiosi di previsione" ai fini di futuri ampliamenti cimiteriali. Tale ampliamento è possibile previa approvazione di un nuovo Piano Regolatore Cimiteriale che:

- ↳ dimensioni l'area da destinare a cimitero;
- ↳ prescriva una nuova fascia di rispetto;
- ↳ definisca i parametri necessari per l'insediamento di tale nuova struttura di interesse generale.

#### **Art. 14. Variazione del fabbisogno di aree per servizi pubblici conseguente i mutamenti di destinazione d'uso**

Per mutamenti di destinazione d'uso, ammissibili in base alle norme del Piano delle Regole, anche qualora non connessi all'esecuzione di opere edilizie, la verifica dell'esigenza di aumentare o variare la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale è obbligatoria ove si configuri una nuova destinazione ad attività commerciale e terziaria dei sottogruppi funzionali come definiti nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.

In questi casi, ove la dotazione di dette aree non risulti già sufficiente sulla base di precedenti interventi che abbiano interessato l'edificio o la sua area di pertinenza, la dotazione minima dovrà essere reperita in detta area, ovvero in altra area idonea nel territorio comunale, così come prescritto dal precedente art. 9.6.

#### **Art. 15. Regime transitorio delle aree per attrezzature pubbliche**

Nelle more dell'acquisizione delle aree per attrezzature pubbliche, vi è vietata la realizzazione di qualsiasi manufatto edilizio, anche precario, nonché la formazione di discariche o depositi all'aperto.

#### **Art. 16. Coordinamento del Piano dei Servizi col Documento di Piano e col Piano delle Regole**

Per quanto non trattato dalle presenti norme si rimanda ai contenuti degli altri atti della Variante PGT (Documento di Piano e Piano delle Regole). In particolare si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole per quanto riguarda la definizione dei



parametri e degli indici edilizi, la classificazione delle destinazioni d'uso e la dotazione di parcheggi di pertinenza.

#### **Art. 17. PUGSS - Tunnel Tecnologico**

Il progetto di tunnel tecnologico è obbligatorio in tutti gli ambiti di trasformazione individuati dalla Variante PGT. Sarà altresì prescritto dall'Ufficio del Sottosuolo nelle aree interessate da significativi interventi di riqualificazione urbana. Il tunnel non sarà realizzato solo nei casi in cui sarà dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzazione.

Il tunnel dovrà avere dimensione interna minima di 2,2 m X 2,2 m, dovrà rispettare le disposizioni dettate dalle normative vigenti in materia, dovrà ospitare impianti di illuminazione interni a norma, dovrà essere aerato e percorribile.

Il tunnel potrà ospitare i servizi di: rete gas, elettrica, fognaria, telefonica, acquedotto e altre realizzate secondo le normative vigenti.

Non devono essere realizzati interventi in contrasto con le NTA del PTC del Parco. Il potenziamento o la nuova realizzazione di reti di servizi pubblici possono essere realizzati previa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie dovute dai dispositivi normativi e regolamentari vigenti in materia. In particolare, ogni intervento relativo al PUGSS da realizzare all'interno del perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro, qualora non rientri nelle casistiche di cui al DPR 13 Febbraio 2017 n. 31 (Rif. Allegato A di cui all'art. 2, comma 1 del medesimo DPR), deve preventivamente ottenere l'autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004.